



SENT. 214/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice Relatore

Gianpiero Madeo Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **21321** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura

Regionale nei confronti di:

- **SISTA Maurizio**, nato a L'Aquila il 20.10.1963, (**C.F. STMRZ63R20A345M**),

rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Roberto Colagrande e Rosario Panebianco,

entrambi del Foro dell'Aquila ed elettivamente domiciliato nel domicilio

informatico dei propri difensori costituito dalle caselle di posta elettronica

certificata: roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it e

rosariopanebianco@pecordineavvocatilaquila.it;

Uditi all'udienza pubblica del 26 maggio 2026, il magistrato relatore, Stefano

Grossi, il Vice Procuratore Generale Marco Di Marco, gli avv.ti Roberto

Colagrande e Rosario Panebianco per il convenuto;

con l'assistenza del segretario d'udienza, sig. Velia Volpe;

Ritenuto in

FATTO

	(AIB), con promozione a primo dirigente AIB dal 01.01.2021.	
	Dal 30.09.2024, e per il triennio successivo, riveste l'incarico di dirigente per	
	l'ufficio interregionale per il Servizio AIB Nord-Ovest presso la Direzione	
	regionale Vigili del Fuoco Piemonte;	
	- avrebbe regolarmente e sistematicamente svolto attività libero - professionale nel	
	settore della ricostruzione post-sismica fin dagli anni immediatamente successivi	
	al terremoto che colpì la città di L'Aquila nell'aprile 2009 e, più di recente, nel	
	settore dei bonus edilizi in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione di	
	appartenenza;	
	- la predetta attività professionale sarebbe stata svolta sia personalmente che in	
	qualità di socio della società [omissis] (esercente attività di studi di ingegneria) di cui	
	deteneva il 20% del capitale sociale. La	
	società sarebbe stata costituita con atto del Notaio [omissis..] del 6.08.2009,	
	unitamente ai sigg.ri [omissis..], [omissis..], [omissis] e [omissis], ciascuno titolare di	
	uguali quote del 20%;	
	- in data 20.06.2022 l'ing. Sista avrebbe ceduto al prezzo di € 2.000,00 la propria	
	quota societaria al figlio [omissis], che gli è, quindi, subentrato nella qualità di socio;	
	- ciò nonostante, anche successivamente all'alienazione della propria quota di	
	partecipazione, il convenuto Sista avrebbe continuato a svolgere l'attività	
	professionale all'interno della compagine societaria;	
	- nel periodo 2020 – 2023 (alla data di trasmissione della relazione dell'1.04.2025	
	la dichiarazione dei redditi relativa all'annualità 2024 non era stata ancora	
	presentata) la società [omissis..] S.r.l. avrebbe dichiarato ricavi per complessivi €	
	4.278.154,00 e conseguito utili per € 1.750.617,00;	
	- pag. 3 di 46 -	

	- lo <i>status</i> di dipendente pubblico – con rapporto di lavoro non privatizzato –	
	ricoperto dall'ingegnere rendeva assolutamente incompatibile l'esercizio di attività	
	professionale caratterizzata dall'abitudine e da un impegno lavorativo non	
	trascurabile.	
	3. Ravvisando profili di responsabilità erariale a carico dell'ing. Sista, la Procura ha	
	proceduto alla notifica dell'invito a dedurre nei confronti dello stesso contestando	
	il danno complessivo di € 311.139,00 a titolo di dolo.	
	In data 12.09.2025, il convenuto odierno ha depositato memorie, contestando	
	ampiamente l'attività investigativa svolta dalla GdF e i contenuti dell'invito a	
	dedurre. Nelle sue conclusioni ha chiesto l'archiviazione della vertenza a proprio	
	carico.	
	Ad avviso dell'Attore pubblico, le difese del convenuto, però, non hanno	
	consentito di addivenire all'archiviazione della vertenza, ricorrendo, nella	
	fattispecie, invece, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.	
	4. Le condotte illecite in costanza di rapporto di lavoro subordinato con il	
	Corpo Nazionale dei VV.FF.	
	La Procura, nell'atto di citazione, preliminarmente, ha dato atto della normativa	
	relativa alle attività extraistituzionali del pubblico dipendente, aderendo ad	
	un'impostazione improntata al principio di esclusività del rapporto di lavoro	
	pubblico. In primo luogo, ha ricondotto la disciplina ai principi costituzionali di	
	cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione che impongono rispettivamente il buon	
	andamento e l'imparzialità dell'amministrazione e sanciscono che il pubblico	
	dipendente è al servizio esclusivo della Nazione.	
	In questa prospettiva, l'attività lavorativa del dipendente pubblico non potrebbe	
	dispersersi in interessi ulteriori, né essere esposta a condizionamenti esterni che	
	- pag. 4 di 46 -	

	ne compromettano l'indipendenza o l'efficienza.	
	Su questo fondamento normativo, si innesterebbe, poi, la disciplina legislativa	
	ordinaria, il cui fulcro sarebbe rappresentato dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.	
	Tale disposizione stabilirebbe che il dipendente pubblico non possa svolgere	
	incarichi retribuiti se non previamente autorizzati dall'amministrazione di	
	appartenenza, la quale deve verificare, caso per caso, l'assenza di conflitti di	
	interesse. La norma, quindi, non si limiterebbe a prescrivere un obbligo formale di	
	autorizzazione, ma introdurrebbe un vero e proprio meccanismo di tutela	
	dell'interesse pubblico: in caso di violazione, infatti, i compensi percepiti devono	
	essere riversati all'amministrazione e possono configurarsi responsabilità	
	disciplinari ed erariali.	
	La Procura ha evidenziato che tale disciplina si applicherebbe, senza alcun	
	problema, anche ai dipendenti in regime di diritto pubblico, come il personale dei	
	Vigili del Fuoco, attraverso il rinvio interno alla stessa norma.	
	Accanto a questa disposizione, ad avviso dell'Attore pubblico, assumerebbe rilievo	
	nella vicenda l'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 che conterrebbe il tradizionale regime	
	delle incompatibilità. Esso vieterebbe, in via generale, al pubblico impiegato di	
	esercitare attività commerciali, industriali o professionali, nonché di assumere	
	impieghi presso privati o cariche in società a scopo di lucro, salvo specifiche e	
	circoscritte eccezioni autorizzate. Nel proprio atto introduttivo, la Procura ha	
	valorizzato questa norma, richiamando l'orientamento giurisprudenziale	
	prevalente secondo cui il divieto sarebbe di carattere sostanzialmente assoluto e	
	non dipenderebbe dall'effettiva percezione di un compenso: ciò che rileverebbe è	
	lo svolgimento stesso dell'attività incompatibile.	
	Il quadro normativo rilevante in materia è stato ulteriormente integrato dall'Attore	
	- pag. 5 di 46 -	

	pubblico dalle norme di carattere regolamentare e deontologico, in particolare dal	
	D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento). Gli articoli 5 e 6 dello stesso	
	decreto imporrebbero al dipendente alcuni obblighi di comunicazione e	
	trasparenza riguardo ai rapporti con soggetti esterni e alle appartenenze associative	
	che possano interferire con l'attività d'ufficio. Tali disposizioni, pur non	
	introducendo divieti assoluti, rafforzerebbero il sistema di prevenzione dei	
	conflitti di interesse, imponendo un comportamento attivo e collaborativo del	
	dipendente nei confronti dell'amministrazione di appartenenza.	
	Ad avviso della Procura erariale, un ruolo centrale nella vicenda sarebbe svolto	
	dalla normativa speciale applicabile al personale dei Vigili del Fuoco, contenuta nel	
	Decreto del Ministero dell'Interno del 2001. Il sistema descritto all'interno di	
	questo specifico provvedimento normativo, infatti, sarebbe ulteriormente	
	dettagliato attraverso una distinzione tra attività consentite, attività autorizzabili e	
	attività vietate. In particolare, l'art. 6 stabilirebbe che le attività esterne sono	
	compatibili solo se presentano carattere di occasionalità, saltuarietà e modesto	
	impegno, tale da non compromettere il recupero psico-fisico del dipendente.	
	L'art. 7, invece, individuerrebbe una serie ampia di attività vietate, tra cui spiccano	
	l'esercizio abituale della libera professione, le attività imprenditoriali e tutte le	
	prestazioni caratterizzate da continuità e sistematicità.	
	La Procura, operando questa distinzione, ha affermato che non qualsiasi attività	
	esterna sarebbe vietata in astratto, ma lo diventerebbe quando assumerebbe i	
	caratteri della professionalità stabile.	
	Un ulteriore profilo affrontato nell'atto introduttivo riguarderebbe la	
	partecipazione a società tra professionisti, disciplinata dalla legge n. 183/2011.	
	La Procura ha sottolineato come tale normativa preveda, per il socio	
	- pag. 6 di 46 -	

	professionista, l'esercizio esclusivo dell'attività professionale. Da qui	
	discenderebbe una duplice incompatibilità: da un lato, il pubblico dipendente non	
	potrebbe svolgere attività professionale abituale; dall'altro, l'ordinamento	
	professionale richiederebbe che tale attività sia esercitata in via esclusiva. La	
	coesistenza delle due condizioni renderebbe strutturalmente incompatibile	
	l'appartenenza attiva a una società professionale con lo status di dipendente	
	pubblico come sarebbe stato accertato nel caso sottoposto all'attenzione della	
	Sezione.	
	Ad avviso del requirente, l'esercizio abituale e continuativo dell'attività	
	professionale da parte dell'Ing. Sista - in qualità di socio della società [omissis] –	
	risulterebbe chiaramente in contrasto con i doveri di esclusività scaturenti dal suo	
	<i>status</i> di pubblico dipendente e, in particolare, con l'art. 60 DPR n. 3/1957 cit. e	
	con l'art. 7 del DP del 17.07.2001 cit. che vietano l'esercizio abituale di arti e	
	professioni. La	
	Procura, pertanto, ha ricostruito la responsabilità del convenuto Sista inserita in	
	una vicenda unitaria, caratterizzata da una progressiva e consapevole deviazione	
	dal regime di esclusività del pubblico impiego, nella quale tutti gli elementi della	
	responsabilità erariale emergerebbero in modo tra loro strettamente collegato.	
	Secondo la ricostruzione accusatoria, il Sista non si sarebbe limitato a svolgere	
	occasionalità attività esterne, ma avrebbe dato vita a una vera e propria attività	
	professionale strutturata, esercitata nel tempo con regolarità, continuità e	
	organizzazione. Tale attività si sarebbe concretizzata sia attraverso prestazioni	
	personali sia, soprattutto, mediante la partecipazione e l'operatività all'interno della	
	società [omissis] s.r.l., nel cui ambito egli avrebbe svolto compiti tecnici,	
	progettuali, consulenziali e di interfaccia con clienti pubblici e privati.	
	- pag. 7 di 46 -	

	La Procura ha insistito molto sul carattere abituale e sistematico di tale attività,	
	evidenziando come essa si sarebbe protratta per anni, con un coinvolgimento	
	costante e non marginale, tale da integrare gli indici tipici della professionalità.	
	Questa condotta è stata qualificata dall’Attore pubblico come antiggiuridica perché	
	si porrebbe in contrasto diretto con il quadro normativo sul pubblico impiego	
	sopra richiamato. Non si tratterebbe, nella prospettiva della Procura, di una	
	semplice omissione formale (ossia la mancata richiesta di autorizzazione), ma	
	sarebbe più radicale: l’attività svolta dal convenuto Sista sarebbe, infatti,	
	intrinsecamente incompatibile con il suo status di dipendente pubblico, in quanto	
	caratterizzata da continuità, organizzazione e rilevanza economica.	
	Di conseguenza, anche laddove fosse stata richiesta al Corpo dei Vigili del Fuoco	
	l’autorizzazione, la stessa non avrebbe potuto essere concessa.	
	La violazione contestata all’ing. Sista riguarderebbe quindi non solo l’art. 53 del	
	d.lgs. n. 165/2001 (mancata autorizzazione), ma anche il più generale divieto	
	sostanziale di esercizio di attività professionale abituale, che discenderebbe dal	
	regime delle incompatibilità e dal principio di esclusività del rapporto pubblico.	
	Da questa condotta illecita la Procura ha ricostruito il danno erariale che lo stesso	
	convenuto avrebbe arrecato.	
	In primo luogo, ha individuato un danno diretto corrispondente ai compensi	
	derivanti dall’attività extraistituzionale. Tali compensi sono stati ricostruiti facendo	
	riferimento agli utili della società e alla quota imputabile al Sista, giungendo a una	
	quantificazione complessiva di € 311.140,00 . In questa prospettiva, il danno	
	consisterebbe nel fatto che somme percepite illegittimamente dal dipendente	
	avrebbero dovuto essere riversate all’amministrazione di appartenenza.	
	Accanto a questa voce, la Procura ha individuato un ulteriore profilo di danno, più	
	- pag. 8 di 46 -	

	propriamente legato alla struttura del rapporto di lavoro pubblico: la violazione	
	dell'obbligo di esclusività. La ricostruzione formulata prende le mosse dall'idea che	
	il dipendente, dedicando tempo ed energie a un'attività esterna incompatibile,	
	avrebbe inevitabilmente sottratto risorse lavorative all'amministrazione, alterando	
	il sinallagma contrattuale. Ne deriverebbe che una parte della sua retribuzione	
	percepita risulterebbe "ingiustificata" o, comunque, non pienamente dovuta. Pur	
	riconoscendo la possibile sovrapposizione tra le due voci, la Procura mantiene	
	entrambe le prospettazioni, salvo poi ridurre in via prudenziale la quantificazione	
	per evitare duplicazioni.	
	Il nesso di causalità è stato costruito in modo particolarmente lineare dall'organo	
	inquirente: i compensi percepiti sarebbero il risultato immediato dell'attività	
	vietata, mentre la lesione del rapporto di lavoro deriverebbe direttamente dalla	
	dispersione delle energie lavorative. Nei casi, come quello in esame, di attività	
	ritenute "assolutamente incompatibili", la Procura ha sostenuto che il danno	
	sarebbe in qualche modo intrinseco alla condotta stessa, non essendo necessario	
	dimostrare in concreto una diminuzione della prestazione lavorativa. È la legge, in	
	sostanza, a considerare tali attività come ontologicamente dannose per	
	l'amministrazione.	
	Particolarmente articolata è, infine, la ricostruzione dell'elemento soggettivo.	
	La Procura ha escluso radicalmente che si possa trattare di una violazione	
	meramente colposa o dovuta a errore. Al contrario, ha individuato una serie di	
	elementi indiziari convergenti che dimostrerebbero la piena consapevolezza e	
	volontà della condotta. Tra questi, assumerebbe rilievo il fatto che Sista era	
	perfettamente a conoscenza della disciplina, avendo in passato richiesto	
	autorizzazioni; che abbia deliberatamente operato in assenza di nuove	
	- pag. 9 di 46 -	

	autorizzazioni, anche dopo il passaggio a una diversa amministrazione; che abbia	
	strutturato l'attività attraverso una società, così da renderla stabile e organizzata e	
	che abbia sistematicamente omissso di comunicare i compensi percepiti.	
	Ulteriormente significativo, per la Procura, sarebbe il dato quantitativo e	
	temporale: l'attività si sarebbe protratta per anni e avrebbe generato volumi	
	economici rilevanti, circostanza difficilmente conciliabile con una condotta	
	inconsapevole o meramente negligente.	
	In definitiva, la responsabilità di Sista è stata delineata dall'Attore pubblico come	
	piena e consapevole violazione del vincolo di esclusività del pubblico impiego,	
	nella quale la condotta illecita, il danno e l'elemento soggettivo si salderebbero	
	unitariamente. Non si tratterebbe, nella ricostruzione attorea, di un episodio	
	isolato o marginale, ma di una scelta reiterata nel tempo, idonea a compromettere	
	il corretto funzionamento del rapporto di lavoro pubblico e a generare un danno	
	patrimoniale significativo per l'amministrazione.	
	In subordine, la Procura ha ritenuto comunque configurabile almeno la colpa	
	grave, data la violazione di principi fondamentali del pubblico impiego, tra cui il	
	dovere di esclusività e di lealtà verso l'amministrazione.	
	Ad avviso dell'Attore pubblico, ne discenderebbe che l'attività professionale	
	esercitata in qualità di socio della [omissis] . non può in alcun modo fondarsi sul	
	provvedimento di autorizzazione del 9.07.2009 che era stato rilasciato	
	originariamente dal Corpo Forestale dello Stato per alcuni immobili di proprietà	
	del convenuto e della sua famiglia e che la stessa attività è stata svolta in totale	
	assenza di autorizzazione successivamente al suo passaggio presso il Corpo	
	Nazionale dei Vigili del Fuoco.	
	In ogni caso, ad avviso della Procura, il convenuto Sista avrebbe svolto incarichi	
	- pag. 10 di 46 -	

	pacificamente non ricompresi nell'autorizzazione del 9.07.2009.	
	Trattasi, in particolare, degli incarichi relativi a: i) “Condominio [omissis]”; ii)	
	“Condominio [omissis]”; iii) Progettazione nuovo plesso scolastico di [omissis]	
	(AQ); iv) Superbonus del condominio [omissis..].	
	Le acquisizioni documentali, secondo la Procura erariale, smentirebbero le	
	giustificazioni del convenuto Sista e attesterebbero, invece, il pieno e fattivo	
	coinvolgimento dello stesso nell'attività professionale riconducibile alla società di	
	cui faceva parte.	
	Nel caso del Condominio [omissis] la Procura ha descritto una partecipazione	
	“interna” da parte del Sista al gruppo di progettazione. Il convenuto comparirebbe	
	già nelle fasi iniziali del progetto, quando l'incarico era stato affidato ad un team	
	di tecnici di cui faceva parte anche lui. Non sarebbe stato un semplice tecnico:	
	prendeva parte alle assemblee, contribuiva all'elaborazione delle scelte e,	
	soprattutto, curava aspetti consulenziali e contrattuali. La Procura ha valorizzato	
	il fatto che il Sista compariva anche nella documentazione ufficiale – come nella	
	relazione tecnica asseverata – e che l'amministratore lo indicava tra i professionisti	
	con cui si confrontava. In questa prospettiva, il suo contributo non è stato	
	descritto come esecutivo o marginale, ma come parte integrante dell'attività	
	professionale della società.	
	Ancora più marcato, nella ricostruzione accusatoria, sarebbe stato il ruolo svolto	
	nel Condominio [omissis]. La Procura ha individuato una presenza continua e	
	riconoscibile nel tempo. Il Sista avrebbe partecipato alle assemblee condominiali	
	non come semplice presente, ma intervenendo per illustrare le soluzioni tecniche	
	e lo stato dei lavori, anche nella veste di direzione lavori. I rapporti con	
	l'amministratore sono stati descritti dall'Attore pubblico come costanti,	
	- pag. 11 di 46 -	

	documentati attraverso comunicazioni ed e-mail professionali. Le dichiarazioni	
	raccolte indicherebbero che il Sista era uno degli interlocutori principali durante	
	tutta la fase progettuale ed esecutiva.	
	Nel caso del Plesso Scolastico di [omissis] (AQ), la Procura ha sottolineato come il	
	Sista fosse inserito nel gruppo di progettazione incaricato e intrattenesse rapporti	
	diretti con la stazione appaltante. Le dichiarazioni del RUP lo collocherebbero	
	chiaramente tra i tecnici che si occupavano della progettazione strutturale e con	
	cui l'amministrazione si relazionava nel corso dell'incarico. La continuità dei	
	rapporti nel tempo (fino al 2022) rafforzerebbe l'idea, ad avviso della Procura, che	
	il suo ruolo era effettivo e operativo, non solo formale. In questo contesto, la	
	partecipazione di Sista assumerebbe, per la Procura, un rilievo ancora maggiore:	
	non solo attività professionale in sé, ma attività svolta anche nel circuito degli	
	appalti pubblici, quindi particolarmente sensibile sotto il profilo dell'imparzialità e	
	dell'incompatibilità	
	Infine, relativamente al Condominio [omissis..], la Procura ha sostenuto che egli era	
	presente in assemblea "in rappresentanza" della società e che aveva illustrato in	
	modo approfondito il progetto di superbonus 110%. Un'attività, questa, che	
	presupporrebbe necessariamente la conoscenza tecnica e partecipazione alla	
	redazione degli elaborati.	
	Ad avviso dell'organo inquirente, quindi, il Sista sarebbe stato un dipendente	
	pubblico che, attraverso la società, avrebbe operato stabilmente nel settore della	
	progettazione e della ricostruzione. Le assemblee, le firme sui documenti, le	
	relazioni con amministratori e pubbliche amministrazioni, le dichiarazioni dei	
	testimoni: tutti questi elementi evidenzierebbero una attività continua, organizzata	
	e inserita in un contesto societario.	
	- pag. 12 di 46 -	

La Procura ha contestato il fatto che l'attività del Sista fosse coperta dall'autorizzazione del 9.07.2009. Ad avviso del requirente, comunque, il passaggio ad altra amministrazione imponeva di ripresentare una nuova richiesta di autorizzazione onde consentire ai vertici gerarchici dei VV.F. la duplice valutazione inerente: i) alla compatibilità degli incarichi già autorizzati con l'impegno richiesto dalla nuova posizione lavorativa; ii) all'assenza di conflitti d'interesse con le nuove funzioni ricoperte. Sennonché, la Direzione regionale VV.F. formalmente interpellata dai militari della GdF avrebbe dichiarato: a) in relazione all'esistenza di richieste di autorizzazioni *“non risultano agli atti di questa Direzione regionale richieste da parte del dirigente in oggetto”*; b) in relazione all'esistenza di autorizzazioni concesse: *“non vi è agli atti di questa Direzione regionale nessuna autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni”*; c) in relazione all'esistenza di comunicazioni afferenti la partecipazione a società *“non risultano agli atti di questa Direzione comunicazioni in merito”*. L'Amministrazione di appartenenza, dunque, non era minimamente al corrente né dello svolgimento di un'attività extraistituzionale da parte del Sista né, tanto meno, dei contenuti della stessa e dell'impegno lavorativo che essa comportava.

L'attività professionale del Sista sarebbe proseguita ininterrottamente per tutto il periodo oggetto di osservazione da parte dei militari della GdF, anche successivamente all'alienazione della quota sociale in favore del figlio [omissis] avvenuta in data 20.06.2022. Ciò risulterebbe comprovato dalla corrispondenza intrattenuta dal professionista che ancora nel 2023 faceva uso dell'account aziendale [omissis..] per inviare all'amministratore del condomino [omissis], geom. [omissis], documenti attinenti agli isolatori sismici dell'immobile e dalla copiosa documentazione relativa alla progettazione della variante strutturale dei lavori del

	condominio [omissis.] depositata nel febbraio 2024 in cui continuava ad essere	
	indicato il nominativo dell'ing. Maurizio Sista.	
	Conclusivamente, sarebbe provato, secondo l'Attore pubblico, che l'ing. Sista	
	abbia abitualmente e sistematicamente profuso il proprio impegno professionale	
	all'interno della società [omissis] S.r.l., intervenendo in veste di progettista incaricato	
	nell'ambito delle commesse della società, di consulente, collaborando con gli altri	
	soci professionisti, intrattenendo rapporti coi committenti privati e pubblici. Il	
	tutto, in assenza di autorizzazione che, per altro, non avrebbe potuto essere	
	rilasciata stante il carattere assoluto dell'incompatibilità tra lo <i>status</i> di pubblico	
	dipendente e l'esercizio abituale e non meramente occasionale della professione.	
	Le condotte descritte varrebbero ad integrare due illeciti diversi: l'uno derivante	
	dall'omesso riversamento delle somme percepite <i>aliunde</i> ; l'altro dalla violazione	
	dell'obbligo di esclusività che rende <i>sine titulo</i> le prestazioni lavorative prestate e le	
	controprestazioni di natura retributiva erogate dall'Amministrazione di	
	appartenenza.	
	5. Quantificazione del danno erariale.	
	In primo luogo, la Procura ha individuato un'ipotesi tipizzata di danno erariale da	
	mancata entrata, fondata sull'art. 53, comma 7 e seguenti, del d.lgs. n. 165/2001.	
	In base a tale disposizione, i compensi percepiti dal dipendente pubblico per	
	incarichi non autorizzati – e, a fortiori, per attività assolutamente incompatibili –	
	dovrebbero essere riversati all'amministrazione di appartenenza; in difetto, si	
	configurerebbe una perdita patrimoniale per l'ente pubblico. Muovendo da questo	
	presupposto normativo, la Procura ha ricostruito il valore economico dell'attività	
	extraistituzionale svolta dal Sista. Non potendo fare riferimento a singoli incarichi	
	direttamente retribuiti in capo al dipendente, l'Attore pubblico ha utilizzato come	
	- pag. 14 di 46 -	

	parametro gli utili della società [omissis] s. r. l., ritenuti espressivi del complessivo	
	risultato economico dell'attività professionale svolta. Tali utili sono stati imputati	
	al convenuto in maniera proporzionale: nella misura del 20% (un quinto) per il	
	periodo in cui egli risultava formalmente socio della società e, in misura	
	leggermente ridotta (un sesto), anche dopo la cessione della quota, sul presupposto	
	fattuale che egli avrebbe continuato ad operare stabilmente all'interno della società.	
	Tale operazione ha condotto la Procura a determinare una somma complessiva	
	pari a € 311.139,00 qualificata come equivalente economico dei compensi percepiti	
	in violazione dell'obbligo di previa autorizzazione e, quindi, integralmente soggetta	
	a riversamento. Dal punto di vista giuridico, la Procura ha escluso qualsiasi	
	rilevanza alla mancata distribuzione degli utili ai soci. L'argomento sarebbe	
	duplice: da un lato, la norma farebbe riferimento al "corrispettivo dell'incarico" e	
	non alla percezione materiale delle somme; dall'altro, anche gli utili non distribuiti	
	determinerebbero comunque un incremento patrimoniale (diretto o indiretto) in	
	capo al socio, sicché il vantaggio economico sussisterebbe in ogni caso.	
	Accanto a tale voce principale, la Procura ha prospettato un'ulteriore autonoma	
	figura di danno, riconducibile alla violazione del vincolo di esclusività del rapporto	
	di pubblico impiego. In questa prospettiva, l'illiceità non si esaurirebbe nella	
	percezione di compensi esterni, ma inciderebbe sul sinallagma contrattuale del	
	rapporto di lavoro: il dipendente, dedicando energie lavorative ad attività	
	incompatibili e continuative, non garantirebbe la piena ed esclusiva prestazione	
	dovuta all'amministrazione.	
	Il danno verrebbe configurato in termini di retribuzione indebitamente	
	corrisposta, almeno nella misura in cui essa remunererebbe una prestazione non	
	integralmente resa. Trattandosi di una lesione difficilmente determinabile in via	
	- pag. 15 di 46 -	

analitica, la Procura ha richiamato un criterio di natura equitativa ed ha individuato come parametro il complesso dei trattamenti stipendiali percepiti dal 2020 al 2023, pari a circa € **240.574,00**, considerato quale limite massimo teorico del pregiudizio. Consapevole, tuttavia, della possibile sovrapposizione tra le due voci di danno (mancata entrata e violazione dell'esclusività), la Procura ha evitato di cumularle integralmente. In applicazione del principio di unicità del danno risarcibile e per prevenire duplicazioni, ha operato una scelta selettiva tra i due criteri di quantificazione.

Pertanto, in via principale, assumerebbe come parametro il danno da mancata entrata (pari a € 311.139,00), ritenuto più direttamente collegato alla previsione normativa dell'art. 53; in via subordinata, ha proposto una liquidazione equitativa del danno da violazione dell'esclusività, ridotta all'80% della retribuzione percepita, per un importo di circa € 192.460,00.

6. Con memoria depositata il 4 maggio 2026, si è costituito l'ing. Sista, a mezzo dei propri legali Avv. Roberto Colagrande e Rosario Panebianco.

In primo luogo, la difesa ha sollevato una censura radicale dell'azione erariale, sostenendo la nullità dell'atto di citazione e dell'intera attività istruttoria per violazione degli artt. 51 e 65 del Codice di giustizia contabile. La vicenda trarrebbe origine da una segnalazione anonima del 2016, priva dei requisiti di specificità e concretezza richiesti dalla legge e rimasta, peraltro, inattiva per circa otto anni. Tale inerzia investigativa, secondo la difesa, determinerebbe, da un lato, la prescrizione dell'azione e, dall'altro, l'impossibilità di utilizzare quella segnalazione come valida "*notitia damni*" per giustificare l'avvio di una nuova istruttoria nel 2024. Ne deriverebbe, nella prospettiva difensiva, che l'indagine successiva sarebbe stata intrapresa in assenza di un presupposto legittimante, con conseguente invalidità

	degli atti e della stessa citazione.	
	Nel merito, il convenuto ha argomentato sul principale elemento qualificante:	
	l'esistenza di una autorizzazione rilasciata nel 2009 dal Corpo Forestale dello Stato	
	per lo svolgimento di attività professionali connesse alla ricostruzione post-	
	sismica. Tale autorizzazione, secondo la difesa, non solo era perfettamente valida,	
	ma era anche pienamente conosciuta dall'amministrazione ricevente, essendo	
	inserita nel fascicolo personale trasferito ai Vigili del Fuoco al momento del	
	passaggio di carriera. L'attività professionale svolta dall'ing. Sista – in larga parte	
	riferita alla ricostruzione di immobili familiari – verrebbe dunque ricondotta entro	
	i limiti già autorizzati e conoscibili, con conseguente esclusione sia dell'abusività	
	sia di qualsiasi intento elusivo.	
	A ciò si aggiungerebbe una ricostruzione fattuale tesa a ridimensionare	
	drasticamente il ruolo svolto dall'interessato: la difesa ha descritto l'attività	
	professionale come marginale, collaborativa e priva degli elementi tipici	
	dell'esercizio professionale, quali la redazione autonoma di elaborati progettuali o	
	l'assunzione di responsabilità formali. In particolare, la difesa ha insistito sul valore	
	decisivo della sottoscrizione degli atti tecnici, sostenendo che solo essa	
	consentirebbe di attribuire la paternità e la responsabilità professionale; da qui la	
	conclusione che la mera presenza del Sista in documenti o contesti operativi non	
	sarebbe sufficiente a dimostrare lo svolgimento effettivo di attività professionale.	
	Un ulteriore snodo centrale nella vicenda sarebbe costituito dalla corretta	
	qualificazione giuridica di [omissis] S.r.l., che la difesa ha sostenuto essere una	
	società di ingegneria e non una società tra professionisti. Tale distinzione sarebbe	
	decisiva perché consentirebbe di affermare la liceità della partecipazione societaria:	
	secondo la difesa, infatti, la mera detenzione di quote di una società di capitali, in	
	- pag. 17 di 46 -	

	assenza di ruoli gestionali, non integrerebbe alcuna incompatibilità con il pubblico	
	impiego e non richiederebbe autorizzazione da parte dell'Amministrazione. Ne	
	conseguirebbe che la posizione dell'ing. Sista sarebbe assimilabile a quella di un	
	socio di capitale e non a quella di un professionista operante stabilmente nella	
	struttura	societaria.
	La stessa impostazione è stata estesa alla contestazione degli incarichi specifici	
	(condomini [omissis] e [omissis], plesso scolastico di [omissis] (AQ), superbonus	
	condominio [omissis..], rispetto ai quali la difesa ha evidenziato una carenza	
	probatoria generalizzata della Procura. Le dichiarazioni testimoniali sarebbero	
	ritenute generiche e non riscontrate, mentre la documentazione richiamata dalla	
	Procura sarebbe ridimensionata a elementi neutri o privi di significato	
	professionale (partecipazioni a riunioni, trasmissione di documenti, meri atti di	
	cortesia). In più casi, la difesa ha sottolineato che le attività risalirebbero a periodi	
	anteriori al 2017, dunque coperti da prescrizione, oppure non integrerebbero	
	affatto	atti
	tipici	della
		professione.
	Quanto al periodo oggetto principale di contestazione (2019 – 2024), la difesa ha	
	sostenuto che non vi sarebbe alcuna prova che l'ing. Sista abbia esercitato la	
	professione. A sostegno di ciò sono stati richiamati elementi oggettivi quali	
	l'assenza di partita IVA, la mancanza di firma digitale professionale, il mancato	
	aggiornamento formativo e, soprattutto, l'assenza di incarichi formalmente	
	conferiti	o
		compensi
		percepiti.
	Sul piano della responsabilità contabile, la difesa ha contestato, in radice, la	
	configurabilità del danno erariale. Richiamando la giurisprudenza più recente delle	
	Sezioni riunite, ha affermato che il danno non può essere presunto	
	automaticamente dalla violazione delle norme, ma deve essere provato in	
	- pag. 18 di 46 -	

	concreto, sia nella sua esistenza sia nel nesso causale con la condotta. In	
	particolare: ha escluso il danno da mancato riversamento, poiché non vi sarebbero	
	compensi percepiti; ha escluso il danno da violazione del sinallagma, poiché non	
	vi sarebbe prova di una riduzione della prestazione lavorativa o della qualità del	
	servizio reso. A sostegno di tale argomentazione, la difesa ha valorizzato il	
	percorso professionale dell'ing. Sista all'interno della pubblica amministrazione,	
	evidenziando valutazioni eccellenti, assenza di sanzioni, attività intensa e	
	qualificata, fino a sostenere che l'amministrazione non solo non ha subito alcun	
	pregiudizio, ma ha tratto vantaggio dalle competenze acquisite dall'interessato	
	anche attraverso l'esperienza maturata nella ricostruzione post-sismica.	
	Infine, la difesa ha escluso anche la sussistenza dell'elemento soggettivo nella	
	vicenda in esame. La difesa ha negato la sussistenza del dolo, sottolineando che la	
	condotta si fondava su una autorizzazione amministrativa e su un affidamento	
	legittimo e che, comunque, mancherebbe qualsiasi prova della volontà di arrecare	
	danno alla propria Amministrazione. Parimenti, si dovrebbe escludere anche la	
	colpa grave, contestata in via subordinata dall'Attore pubblico, non risultando	
	violazioni manifeste o inescusabili delle norme di riferimento.	
	7. Nel corso dell'udienza pubblica, sia il rappresentante della Procura attrice, sia i	
	difensori del convenuto Sista, si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne	
	hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi	
	rappresentate ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per	
	iscritto.	
	8. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in	
	camera di consiglio per la decisione.	
	Considerato in	
	- pag. 19 di 46 -	

DIRITTO

1. Il presente giudizio riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo ritiene sussistere nei confronti dell'Ing. Maurizio Sista, in relazione ad una ipotesi di danno erariale cagionato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riguardante una vicenda caratterizzata da una consapevole deviazione dal regime di esclusività del pubblico impiego.

Secondo la ricostruzione accusatoria, il convenuto Sista, dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, senza autorizzazione alcuna, non si sarebbe limitato a svolgere occasionali attività esterne, ma avrebbe dato vita a una vera e propria attività professionale parallela, strutturata, esercitata nel tempo con regolarità, continuità e organizzazione. Tale attività si sarebbe concretizzata sia attraverso prestazioni personali sia, soprattutto, mediante la partecipazione e l'operatività all'interno della società *[omissis]*, appositamente costituita nel settembre 2009, nel cui ambito egli avrebbe svolto compiti tecnici, progettuali, consulenziali e di interfaccia con clienti pubblici e privati. Pertanto, in via principale, la Procura ha contestato il danno da mancata entrata (pari a **€ 311.139,00**), ritenuto più direttamente collegato alla previsione normativa dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001; in via subordinata, ha proposto una liquidazione equitativa del danno da violazione dell'esclusività, ridotta all'80% della retribuzione percepita, per un importo di circa **€ 192.460,00**.

2. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, occorre, preliminarmente, affrontare l'eccezione sollevata dal convenuto Sista di nullità dell'atto di citazione e dell'intera attività istruttoria per violazione degli artt. 51 e 65 del Codice di giustizia contabile.

2.1 In sostanza, la difesa sostiene che la vicenda ha preso avvio da una segnalazione

anonima risalente al novembre 2016 nella quale si faceva riferimento, in termini

del tutto generici, ad un “doppio lavoro” svolto dal sig. Maurizio Sista. Secondo la

difesa, già questo elemento iniziale sarebbe decisivo ai fini della nullità dell'atto

introduttivo del presente giudizio in quanto quella segnalazione non conteneva

alcuna informazione concreta, circostanziata o verificabile, ma si limitava a evocare

ipotesi indistinte, prive dei requisiti minimi richiesti dalla normativa per poter

essere qualificata come una vera e propria “notizia di danno”.

Contesta, altresì, l'operato della Procura che per circa otto anni non avrebbe svolto

alcuna attività istruttoria, evidentemente ritenendo, sin dall'origine, l'inidoneità

della segnalazione pervenuta ad iniziare e sostenere un'iniziativa investigativa. Solo

nel giugno 2024, la Procura avrebbe deciso di riprendere l'istruttoria e delegare la

Guardia di Finanza a svolgere indagini. In realtà, ad avviso della difesa del

convenuto, si tratterebbe di una vera e propria nuova indagine costruita

artificialmente su un presupposto da considerarsi oramai definitivamente esaurito.

Secondo la ricostruzione difensiva, quindi, al momento in cui le indagini sono state

avviate, nel giugno 2024, i fatti collegati alla segnalazione del 2016 risultavano già

ampiamente coperti da prescrizione, stante il decorso del termine quinquennale

previsto per l'azione erariale. E non sarebbe sostenibile nemmeno l'idea di un

occultamento doloso, perché, secondo quanto evidenziato, le attività attribuite e

contestate all'ing. Sista si sarebbero svolte in modo del tutto palese, con il suo

nome pubblicamente indicato nei progetti e nei cantieri, oltre che previamente

autorizzate dall'amministrazione di appartenenza.

Sulla base di questa ricostruzione, la difesa ritiene che la segnalazione originaria sia

inidonea, i fatti sarebbero comunque prescritti e la Procura non poteva utilizzare

	il vecchio esposto/denuncia come pretesto per giustificare una nuova attività	
	investigativa. Così facendo, l'organo inquirente avrebbe violato le regole del	
	processo contabile, perché avrebbe iniziato un'istruttoria senza una notizia di	
	danno attuale, specifica e concreta.	
	Ne deriverebbe, secondo l'impostazione difensiva, una nullità "ab origine", che	
	investirebbe l'intera attività istruttoria e, a cascata, lo stesso atto di citazione del	
	presente giudizio.	
	A questo aggiunge che la delega di indagine del 2024, oltre a fondarsi su	
	presupposti viziati, sarebbe anche priva di una reale motivazione. Il suo	
	riferimento generico alla necessità di svolgere "ulteriori accertamenti" sarebbe	
	presentato come meramente apparente, perché non chiarisce da quali precedenti	
	verifiche avrebbe dovuto proseguire l'organo inquirente, né quale concreto quadro	
	indiziario giustificasse l'intervento investigativo. Anche questo deficit	
	motivazionale, secondo la difesa, comporterebbe un autonomo motivo di nullità	
	degli atti istruttori e delle loro conseguenze processuali.	
	2.2 Secondo la Procura, invece, non bisogna considerare la segnalazione del 2016	
	come un dato isolato e statico, da cui far discendere automaticamente la validità o	
	meno dell'intera azione, ma, piuttosto, come un primo elemento di un quadro più	
	ampio che può legittimamente svilupparsi nel tempo. In quest'ottica, la Procura	
	insiste sul fatto che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato,	
	l'attività investigativa contabile non è vincolata in modo rigido alla notizia	
	originaria, ma può estendersi anche a fatti collegati o successivi che emergano nel	
	corso degli accertamenti. Da qui l'Attore pubblico contesta l'idea che le indagini	
	avviate nel 2024 sarebbero "nuove" e quindi illegittime: al contrario, descrive le	
	stesse come un naturale sviluppo di un filone esistente, rafforzato da elementi	
	- pag. 22 di 46 -	

sopravvenuti. Ed è proprio su questo piano che l'organo inquirente affronta anche

il problema della prescrizione. La tesi difensiva, basata sul lungo intervallo

temporale tra la segnalazione originaria e l'avvio delle indagini, sarebbe errata e

sostiene che, in casi come questo, non si può individuare il *dies a quo* nel momento

in cui l'attività è stata svolta, ma, piuttosto, in quello in cui sono stati percepiti i

compensi. Inoltre, trattandosi di attività legate alla ricostruzione post-sismica, la

Procura descrive le indagini svolte come fenomeni intrinsecamente protratti nel

tempo, che si sono sviluppati in più fasi e producono effetti economici anche a

distanza di anni. Inoltre, la Procura tende implicitamente anche a neutralizzare il

profilo della presunta carenza della notizia di danno iniziale. Sostiene che

l'approfondimento istruttorio può essere alimentato da successivi elementi di

fatto, senza che ciò determini una violazione delle regole processuali. In altri

termini, ciò che meriterebbe di essere considerato, ad avviso dell'organo

inquirente, non sarebbe tanto la completezza originaria della segnalazione, quanto

la possibilità che, nel corso del tempo, emergano circostanze idonee a sorreggere

l'azione. Le indagini, pertanto, non sarebbero tardive né sganciate da un valido

presupposto, ma espressione di un potere che può legittimamente seguire nel

tempo l'evoluzione di un comportamento ritenuto dannoso, senza essere

paralizzato dalla genericità iniziale o dal semplice decorso degli anni.

2.3 L'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione, ad avviso del Collegio,

non	merita	accoglimento.
-----	--------	---------------

La prospettazione difensiva muove dall'erroneo rilievo della pretesa inidoneità

della segnalazione originaria del 2016, ritenuta generica e, per di più, rimasta priva

di seguito per un considerevole arco temporale, sino all'avvio delle indagini

delegate	nel	2024.
----------	-----	-------

	Tuttavia, tale ricostruzione, secondo questo Collegio, si fonda su una lettura	
	eccessivamente formalistica e statica della nozione di “ <i>notizia di danno</i> ”, non	
	coerente con il consolidato assetto della giurisprudenza contabile.	
	Invero, la notizia di danno non deve necessariamente presentare, sin dal suo primo	
	emergere, tutti i caratteri della completezza e della piena dimostrazione dell’illecito	
	erariale, essendo sufficiente che essa consenta l’attivazione del potere istruttorio	
	del pubblico ministero contabile in presenza di un fumus investigativo.	
	La giurisprudenza contabile (<i>Corte dei conti, SS.RR, Sentenza n. 12/2011/QM, Corte</i>	
	<i>dei conti, Sez. Toscana n. 85/2012; Corte dei conti, Sez. Lazio 17 maggio 2017 n. 112,</i>	
	<i>Corte dei conti, Sez. Lazio, n. 273/2017, Corte dei Conti, Sez. Calabria n. 54/2025, nonché</i>	
	<i>orientamento diffuso delle Sezioni regionali</i>) ha chiarito che la <i>notitia damni</i> non deve	
	presentare sin dall’origine un quadro probatorio completo, essendo sufficiente un	
	minimo <i>fumus</i> di danno, ossia la rappresentazione di fatti ragionevolmente	
	individuati e connotati da verosimiglianza lesiva, idonei a legittimare l’attivazione	
	dell’istruttoria del Pubblico Ministero contabile.	
	L’attività investigativa può, quindi, legittimamente svilupparsi nel tempo, anche	
	attraverso l’acquisizione progressiva di elementi ulteriori che consentano di meglio	
	definire i contorni fattuali e giuridici della vicenda attenzionata e denunciata.	
	In tale prospettiva, ad avviso di questa Sezione, la segnalazione originaria, che	
	comunque segnalava e circostanziava lo svolgimento di una attività extra -	
	istituzionale di un dipendente pubblico, non costituisce un limite invalicabile	
	dell’indagine, ma rappresenta piuttosto il punto di avvio di un percorso istruttorio	
	suscettibile di ampliamenti e approfondimenti, nella misura in cui emergano fatti	
	collegati o successivi.	
	Come rilevato dal pubblico ministero in udienza, infatti, l’attività della Procura	
	- pag. 24 di 46 -	

	contabile, ad avviso del Collegio, può estendersi anche a condotte ulteriori rispetto	
	a quelle inizialmente segnalate, purché con esse connesse e/o collegate, secondo	
	un orientamento ormai consolidato.	
	Alla luce di tale principio, l'attività investigativa avviata nel 2024 non può essere	
	qualificata come autonoma e svincolata dalla <i>notitia damni</i> originaria, ma si	
	configura quale sviluppo fisiologico di un medesimo filone istruttorio, arricchito	
	dagli esiti degli accertamenti svolti e dalle risultanze emerse nel corso del tempo.	
	Parimenti non assume rilievo decisivo, ai fini della dedotta nullità, il decorso di un	
	significativo intervallo temporale tra la segnalazione di danno e l'avvio delle	
	indagini. Tale circostanza, infatti, non integra di per sé violazione delle disposizioni	
	invocate, dovendo essere valutata alla luce della natura delle condotte oggetto di	
	contestazione. Nel caso di specie, le condotte contestate si inseriscono in un	
	contesto – quello delle attività connesse alla ricostruzione post-sismica –	
	caratterizzato da una fisiologica protrazione nel tempo delle relative operazioni e	
	dei correlati effetti economici. Ne consegue che anche il profilo della prescrizione,	
	strettamente connesso alle censure in esame, non può essere scrutinato secondo	
	una logica meramente ancorata al momento iniziale delle condotte, ma deve essere	
	correlato alla produzione degli effetti dannosi, e, in particolare, alla percezione dei	
	compensi derivanti dalle attività contestate. Secondo quanto evidenziato dal	
	pubblico ministero, infatti, nelle fattispecie in esame, il termine prescrizionale	
	decorre non dalla mera esecuzione della prestazione, ma dal momento in cui si	
	realizza il depauperamento patrimoniale dell'amministrazione, coincidente con il	
	conseguimento delle utilità economiche indebite. In tale ottica, la vicenda oggetto	
	di causa non appare affatto esaurita in un arco temporale risalente e ormai	
	definitivamente consumato, ma si presenta come connotata da una dimensione	
	- pag. 25 di 46 -	

	dinamica e continuativa, idonea a giustificare la perdurante attualità dell'azione	
	esercitata	dalla Procura.
	Per le ragioni esposte, deve ritenersi che, ad avviso del Collegio, non sussista	
	alcuna violazione delle disposizioni di cui agli artt. 51 e 65 del codice di giustizia	
	contabile, essendosi l'azione della Procura sviluppata nell'ambito di un'attività	
	istruttoria legittimamente articolata nel tempo e sorretta da elementi	
	progressivamente acquisiti.	
	3. Passando al merito, questo Collegio ritiene che la richiesta della Procura attrice	
	non merita di essere accolta, pur con le precisazioni di seguito riportate.	
	3.1 La Procura erariale contesta che il convenuto Sista, pur essendo pubblico	
	dipendente, avrebbe svolto in modo abituale e sistematico un'attività	
	libero-professionale nel settore della ricostruzione post-sismica e dei lavori edilizi,	
	operando sia direttamente sia all'interno della società di ingegneria <i>[omissis]</i> s. r. l.	
	Questa attività non sarebbe stata episodica o marginale, ma caratterizzata da	
	continuità, organizzazione e rilevante impegno lavorativo, come dimostrerebbero	
	le numerose partecipazioni a riunioni, assemblee, attività progettuali, consulenze e	
	rapporti con committenti pubblici e privati.	
	Ad avviso del requirente, tale attività sarebbe stata svolta in assenza della necessaria	
	autorizzazione della propria Amministrazione e, anzi, in una situazione di vera e	
	propria incompatibilità con lo status di pubblico dipendente, che impone un	
	vincolo di esclusività e preclude l'esercizio abituale della professione.	
	L' autorizzazione risalente al 2009 e rilasciata dal Corpo Forestale dello Stato,	
	precedente Amministrazione di appartenenza del convenuto prima del passaggio	
	al Corpo dei Vigili del Fuoco, viene considerata dall' Attore pubblico del tutto	
	inidonea a coprire l'ulteriore e distinta attività professionale, sia perché riferita	
	- pag. 26 di 46 -	

	esclusivamente ad incarichi personali e circoscritti, sia perché comunque non	
	estesa alla partecipazione a una struttura societaria stabile, quale quella costituita	
	dal convenuto insieme ad altri professionisti nell'agosto del 2009.	
	La Procura evidenzia, inoltre, che il coinvolgimento dell'ing. Sista non si sarebbe	
	limitato alla mera qualità formale di socio, ma si sarebbe tradotto in un ruolo	
	operativo concreto e continuativo all'interno della società, incompatibile con i	
	limiti consentiti al dipendente pubblico. Neppure la successiva cessione delle	
	quote al figlio viene ritenuta decisiva dall'Attore pubblico, poiché l'attività	
	professionale dello stesso sarebbe proseguita anche dopo tale passaggio societario.	
	Da questa ricostruzione la Procura fa discendere la produzione di un danno	
	erariale, individuato, principalmente, nel mancato riversamento	
	all'amministrazione dei compensi (o degli utili) derivanti dalle attività svolte senza	
	l'autorizzazione, secondo la disciplina dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.	
	In via ulteriore, l'organo inquirente prospetta anche una lesione del rapporto di	
	lavoro pubblico, in quanto l'impegno profuso nell'attività privata avrebbe sottratto	
	energie lavorative al servizio dell'amministrazione, in violazione del dovere di	
	esclusività.	
	Infine, la Procura qualifica la condotta come consapevole e reiterata, sottolineando	
	come l'ing. Sista fosse pienamente a conoscenza della disciplina delle	
	incompatibilità e abbia nondimeno proseguito nel tempo nell'esercizio dell'attività	
	professionale, omettendo di richiedere le autorizzazioni e di comunicare i	
	compensi	percepiti.
	Da qui la richiesta di condanna al risarcimento del danno, parametrato agli utili	
	conseguiti attraverso la società o, in via subordinata, ai compensi percepiti come	
	dipendente	pubblico.
	- pag. 27 di 46 -	

3.2 La difesa legale del convenuto, invece, sostiene che l'attività prestata dal Sista

non sia stato un esercizio pieno e continuativo della professione di ingegnere, ma

una collaborazione limitata, marginale e circoscritta nel tempo, concentrata

soprattutto negli anni immediatamente successivi al terremoto che colpì la città di

L'Aquila nell'aprile del 2009 e, sostanzialmente, esauritasi prima del 2016 e del suo

passaggio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco, avvenuto il 1° gennaio 2017. Anche

laddove il nome del convenuto Sista comparirebbe in documenti o progetti, ciò

non dimostrerebbe un suo ruolo effettivo, perché, secondo la ricostruzione

difensiva, l'ingegnere non avrebbe mai assunto incarichi autonomi, né firmato

sistematicamente elaborati progettuali, né svolto funzioni tipiche come la

direzione dei lavori.

Un altro aspetto della vicenda valorizzato dalla difesa concerne il ruolo svolto dal

Sista nella società *[omissis]*. Si sostiene che lo stesso non avrebbe mai svolto attività

professionale nell'ambito societario, ma sarebbe stato soltanto un socio di capitale

privo di poteri gestionali o operativi, situazione che, secondo la normativa

richiamata, non richiederebbe neppure autorizzazione. La società, inoltre, viene

qualificata come una società di ingegneria e non come una società tra

professionisti, con la conseguenza che la partecipazione non implicherebbe

necessariamente esercizio della professione. La difesa sottolinea, poi, come molti

degli elementi valorizzati dalla Procura – riunioni, e-mail, presenza del nome nei

documenti – sarebbero in realtà episodi isolati, attività informali o meri atti di

cortesia, non riconducibili agli atti tipici della professione di ingegnere.

Il criterio distintivo e fondante la responsabilità, secondo questa ricostruzione,

sarebbe la firma che dovrebbe essere presente sugli atti tecnici/amministrativi:

solo la sottoscrizione comporterebbe assunzione di responsabilità e prova

	dell'attività professionale svolta, mentre la sua assenza, come risulterebbe nel caso	
	di specie, renderebbe tutte le altre circostanze prive di un reale valore probatorio.	
	La difesa insiste poi sul fatto che, almeno per il periodo più recente (2019-2024),	
	non vi sarebbe alcuna prova concreta di attività professionale: nessuna firma	
	digitale, nessuna partita IVA, nessun compenso percepito, nessun incarico	
	formalizzato.	
	Altro passaggio molto importante riguarderebbe la sussistenza del danno.	
	La difesa del convenuto nega che vi sia stato qualsiasi pregiudizio per	
	l'amministrazione, sostenendo non solo che il Sista non avrebbe percepito	
	compensi indebiti, ma che la sua attività come pubblico dipendente sarebbe stata	
	piena, continua e addirittura di livello elevato, come dimostrato dagli incarichi	
	ricoperti, dai risultati raggiunti e dall'assenza di contestazioni disciplinari. Sulla	
	base di tali circostanze, mancherebbe sia il danno economico sia la prova di una	
	sottrazione di energie lavorative. Infine, la difesa legale del convenuto respinge	
	anche ogni profilo soggettivo, sostenendo che non vi sarebbe alcun dolo né colpa	
	grave: il Sista avrebbe sempre agito nella convinzione di essere autorizzato (	
	originaria autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato) e nel rispetto delle	
	regole, senza alcuna intenzione di violare gli obblighi di servizio o arrecare danno	
	all'amministrazione.	
	4. Orbene, ad avviso del Collegio, la ricostruzione della vicenda consente di	
	affermare come l'attività svolta dall'ing. Sista non possa essere ricondotta	
	nell'alveo delle ipotesi consentite al pubblico dipendente, ma presenti, al contrario,	
	i caratteri tipici di un esercizio abituale, organizzato e professionalmente rilevante	
	della libera professione, in diretto contrasto con il vincolo di esclusività che	
	connota il rapporto di impiego.	
	- pag. 29 di 46 -	

In questa prospettiva, l'elemento decisivo non è rappresentato dalla mera esistenza
di un'autorizzazione risalente, quella del 2009 rilasciata dal Corpo Forestale dello
Stato per alcuni immobili di proprietà della famiglia del Sista danneggiati dal
terremoto dell'aprile 2009, né dalla qualificazione formale delle singole attività
espletate, quanto piuttosto dalla dimensione complessiva e sostanziale della
condotta
descritta.

Le risultanze istruttorie, versate in atti, descrivono, infatti, un coinvolgimento che
non si esaurisce in episodi sporadici o in collaborazioni marginali, ma si sviluppa,
invece, con continuità nell'ambito delle attività riconducibili alla società di
ingegneria, attraverso la partecipazione a riunioni, rapporti con i committenti,
contributi progettuali e interazioni operative che travalicano il limite della mera
occasionalità.

In ogni caso, non è dubitabile che il Sista abbia svolto incarichi pacificamente non
ricompresi nell'originaria autorizzazione del 9.07.2009, autorizzazione rilasciata
dal Corpo Forestale dello Stato e riferita esclusivamente agli immobili danneggiati
dal sisma del 2009 di proprietà della famiglia del convenuto e da svolgersi a titolo
esclusivamente personale.

Trattasi, in particolare, degli incarichi relativi a: i) “Condominio [omissis]”; ii)
“Condominio [omissis]”; iii) progettazione nuovo plesso scolastico di [omissis]; iv)
superbonus del condominio [omissis..]

In relazione a tali incarichi nelle deduzioni del 12.09.2025 il convenuto ha precisato
ed eccepito: a) di aver ommesso di richiedere l'autorizzazione per mero errore
materiale (Condominio <i>[omissis]</i>); b) di aver partecipato a riunioni o trasmesso
documentazione tecnica per mero atto di cortesia (Condominio <i>[omissis..]</i>); c) che

non esistono atti che dimostrerebbero la partecipazione del Sista alla redazione

degli elaborati progettuali (Condominio [omissis..] e plesso scolastico di [omissis..]).

In verità, come evidenziato dall'Attore pubblico, le acquisizioni documentali

smentiscono pienamente le tesi difensive del Sista e attestano il pieno e fattivo

coinvolgimento dello stesso nell'attività professionale riconducibile alla società di

cui faceva parte.

Quanto al Condominio [omissis..] il contributo fornito dal Sista alle attività di natura

tecnica risulta da: i) le dichiarazioni di [omissis..], amministratore dello stabile, il

quale, sentito a sommarie informazioni, ha dichiarato di essersi interfacciato

durante la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori con tutti i professionisti

dalla [omissis] s. r. l. tra i quali anche “*Maurizio Sista (dipendente del Corpo Forestale)*

[...] Da quando è stato affidato l'incarico alla predetta società, tutti i tecnici, alternandosi tra

loro, hanno partecipato alle varie assemblee esplicitando i contenuti del progetto e nelle successive

fasi di realizzazione delle opere”. Lo stesso [omissis] ha aggiunto che la D.L. è stata

svolta dall'ing. [omissis] con la collaborazione dell'ing. [omissis..], che l'arch. [omissis..]

si è occupato della scelta dei materiali esterni, mentre “*L'ing. Sista ha curato le*

consulenze e gli aspetti contrattuali”. Tale precisazione, lungi dallo sminuire l'entità

dell'apporto fornito dal convenuto, conferma che ciascun socio – in una logica di

specializzazione del lavoro – ha contribuito attivamente e proficuamente

all'adempimento del mandato professionale conferito alla società.

Le dichiarazioni trovano piena conferma nel contenuto del verbale di assemblea

straordinaria del 31.07.2009 da cui risulta che l'amministratore, nel richiamare il

precedente verbale del 29.06.2009, ricorda che in quella sede si era già deciso

(prima ancora del provvedimento autorizzativo del 9.07.2009) di “*affidare l'incarico*

di progettazione per il risanamento strutturale dello stabile” ad un team di tecnici costituito,

tra gli altri, dall'ing. Sista Maurizio. Il medesimo verbale conclude dando atto che

“L’assemblea delibera all’unanimità di affidare l’analisi, controllo e progettazione al gruppo di ingegneri suindicato”. Infine, il nominativo dell'ing. Sista figura tra i nominativi dei progettisti indicati nella Relazione Tecnica Asseverata allegata alla DIA presentata al Comune dell'Aquila.

Quanto al Condominio *[omissis]*, lo svolgimento di attività professionale da parte del Sista risulta attestata da una pluralità di elementi probatori: i) l'indicazione del nominativo del Sista nella testata del progetto di ristrutturazione con miglioramento sismico del condominio; ii) il verbale di assemblea condominiale del 14.09.2015 da cui risultano *“intervvenuti per la [omissis] S.r.l. l'ing. Sista Maurizio (...)*”. Nel prosieguo il verbale dà atto che *“viene trattato l’argomento ‘SCIA per opere di assestamento’; interviene la DL in persona degli Ingg. Sista, [omissis..] e [omissis..]. L’Ing Sista per la DL illustra i contenuti della SCIA rappresentando nuovamente che la mancata approvazione nei termini potrebbe comportare l’insorgenza di sanzioni, come ampiamente illustrato nel corso della scorsa Assemblea, precisa inoltre che la prosecuzione dei lavori potrà avvenire solo dopo la presentazione della suddetta SCIA”*. È dunque indubitabile che il Sista è intervenuto in assemblea non già in qualità di condomino o per qualche forma di cortesia nei confronti dell'amministratore al quale era legato da rapporti di conoscenza (come sostenuto nelle memorie del 12.09.2025) ma in rappresentanza della *[omissis]* S.r.l., nel ruolo di DL, al precipuo fine di illustrare i contenuti del progetto; iii) numerose mail scambiate con l'amministratore del condominio in cui l'account aziendale del Sista (*[omissis..]*) compare in qualità di mittente o destinatario; iv) dichiarazioni dell'amministratore di condominio sig.ra *[omissis]* la quale, sentita a sommarie informazioni nel verbale del 10.10.2024, ha affermato che *“Della società facevano parte più professionisti, dei quali, in particolare ricordo*

il nome dell'ing. Sista Maurizio con il quale mi sono interfacciata sistematicamente nel corso del lavoro che ha partecipato attivamente alle assemblee relativamente alla fase di presentazione del progetto, anche mediante l'utilizzo di slides e alla rappresentazione delle specifiche tecniche degli interventi che si sarebbero dovuti eseguire. Ciò è continuato anche durante l'esecuzione degli interventi. Lo stesso ha fornito, inoltre, su supporto CD/DVD gli elaborati tecnici relativi al progetto”.

Lo svolgimento di attività professionale per la progettazione del nuovo plesso scolastico nel Comune di [omissis] (AQ), invece, emerge dalle puntuali, circostanziate, non contraddittorie e attendibili dichiarazioni del RUP, dipendente della stazione appaltante (Comune di [omissis]), ing. [omissis]. Nel verbale di sommarie informazioni dell'11.12.2024 l'ing. [omissis] ha dichiarato di essersi relazionata con i tecnici della [omissis] nel periodo compreso tra il 2019 e il 2022 e “in particolare, dalla fase dell'affidamento fino alla progettazione, con i professionisti [omissis], [omissis], [omissis] e Maurizio Sista”. Con riferimento ai tecnici appena indicati, alla successiva domanda, posta dai militari al fine di puntualizzarne “ruoli, compiti e competenze tecniche nell'ambito del progetto affidato al RTP [omissis] S.r.l. mandataria”, l'ingegnere ha così risposto: “Gli ingegneri [omissis], [omissis] e Sista per la parte strutturale”.

Successivamente, sentita nuovamente in data 17.01.2025 per chiarire con quali dei tecnici citati nel primo verbale si fosse interfacciata e a quale proposito, l'ing. [omissis] ha dichiarato “Mi sono relazionata con tutti i professionisti della [omissis..]S.r.l., compresi Sista e [omissis] fino all'anno 2022”.

Lo svolgimento di attività professionale in favore del Condominio [omissis..] , invece, risulta documentata: i) dal verbale di assemblea del 16.06.2021 nel quale viene dato atto che “sono presenti in assemblea l'ingegnere Maurizio Sista e l'arch.[omissis]

	<i>in rappresentanza della [omissis..]che illustrano ampiamente il progetto definitivo del superbonus</i>	
	<i>110% relativo al rafforzamento e miglioramento sismico e all'efficientamento energetico del</i>	
	<i>fabbricato". Il Sista sarebbe intervenuto non tanto quale "accompagnatore" (così si</i>	
	<i>è definito nelle memorie del 12.09.2025) ma in rappresentanza della società</i>	
	<i>partecipata al fine di illustrare ampiamente il progetto alla cui redazione aveva</i>	
	<i>evidentemente fattivamente contribuito.</i>	
	Tale coinvolgimento, considerato unitariamente, rivela una presenza stabile del	
	convenuto all'interno dell'attività professionale, incompatibile con il suo ruolo di	
	pubblico dipendente.	
	Il dato formale relativo alla insussistenza di alcuna firma del convenuto sugli	
	elaborati tecnici, valorizzato dalla difesa per escludere il coinvolgimento del Sista,	
	non appare, ad avviso della Sezione, in grado di neutralizzare questo quadro	
	probatorio, poiché l'esercizio della professione non si esaurisce esclusivamente	
	nella sottoscrizione dei documenti, ma comprende l'insieme delle attività tecniche,	
	organizzative e relazionali che concorrono alla realizzazione dell'opera. In altri	
	termini, anche attività non formalizzate possono integrare esercizio professionale	
	quando, come nel caso di specie, risultino inserite in modo stabile nel ciclo	
	produttivo dell'attività tecnica.	
	Analogamente, non può attribuirsi rilievo decisivo, secondo quanto sostenuto	
	dalla difesa del convenuto, alla qualificazione della partecipazione societaria come	
	mera titolarità di una quota. La distinzione tra socio di capitale e operatore	
	professionale, pur rilevante in astratto, viene meno laddove si accerti, come nel	
	caso sottoposto all'esame del Collegio, che il soggetto abbia partecipato	
	concretamente all'attività della società, contribuendo alla gestione dei rapporti con	
	i clienti, alle scelte progettuali e allo sviluppo delle commesse. In questa situazione,	
	- pag. 34 di 46 -	

	la veste formale di socio non rappresenta un dato neutro, ma costituisce lo	
	strumento attraverso cui si realizza l'inserimento in un'organizzazione stabile di	
	tipo professionale.	
	Sotto quest'ultimo profilo, assume particolare significato anche il contesto in cui	
	l'attività si colloca. La ricostruzione post-sismica costituisce un ambito	
	caratterizzato da interventi molto complessi, di lunga durata e di rilevante valore	
	economico, che implicano un impegno professionale continuativo e non	
	compatibile con un'attività meramente saltuaria. La partecipazione a tale contesto,	
	se protratta nel tempo e non adeguatamente circoscritta, finisce inevitabilmente	
	per assumere i caratteri dell'esercizio professionale vero e proprio, rendendo non	
	credibile la tesi della difesa di un apporto marginale e di cortesia.	
	A ciò si aggiunge il profilo dell'autorizzazione, originariamente ricevuta solo per	
	alcuni immobili di proprietà della famiglia e da svolgersi a titolo esclusivamente	
	personale, che non può essere interpretata in modo estensivo fino a coprire attività	
	diverse per natura, durata e modalità di svolgimento rispetto a quelle	
	originariamente assentite. Un'autorizzazione riferita a incarichi personali, limitati	
	e circoscritti nel tempo non è idonea a legittimare la partecipazione a	
	un'organizzazione societaria stabile né l'assunzione di un ruolo continuativo	
	all'interno di essa. Diversamente opinando, si giungerebbe a svuotare di contenuto	
	il sistema delle incompatibilità, consentendo di aggirarne i limiti attraverso il	
	ricorso a strutture organizzate.	
	Ne deriva che, ad avviso del Collegio, l'attività svolta dall'ing. Sista si pone al di	
	fuori dei confini tracciati dalla normativa sul pubblico impiego, integrando una	
	violazione del principio di esclusività, che non ha natura meramente formale ma	
	risponde all'esigenza di assicurare che il dipendente pubblico dedichi in via	
	- pag. 35 di 46 -	

	prevalente le proprie energie all'amministrazione e non si trovi in situazioni di	
	commistione con interessi esterni, potenzialmente confliggenti.	
	Proprio questa commistione emerge con evidenza nel caso di specie, ove	
	l'inserimento, anche sostanziale, in un contesto professionale privato determina	
	una sovrapposizione tra sfera pubblica e attività lucrativa, incompatibile con i	
	principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.	
	Questa Sezione ritiene altresì necessario fare ulteriori considerazioni riguardo	
	all'efficacia dell'autorizzazione del 9.07.2009.	
	Nell'atto introduttivo del giudizio, si dà conto del fatto che, a far data dal	
	1.01.2017, il Sista sarebbe transitato, in forza della riforma del Corpo Forestale	
	dello Stato di cui al D. Lgs. n. 177/2016, nei ruoli del Corpo Nazionale VV.F.F.	
	Orbene, ad avviso del Collegio, il passaggio ad altra amministrazione imponeva al	
	convenuto, visto il permanere della sua qualità di socio nella <i>[omissis.]</i> s. r. l. e del	
	suo lavoro in altri condomini non coperti dalla precedente autorizzazione e in	
	essere a quel momento, di ripresentare una nuova richiesta di autorizzazione onde	
	consentire ai vertici gerarchici dei VV.F.F. la duplice valutazione inerente: i) la	
	compatibilità degli incarichi già autorizzati con l'impegno richiesto dalla nuova	
	posizione lavorativa; ii) l'assenza di conflitti d'interesse con le nuove funzioni	
	ricoperte. Sennonché, come raccolto e versato in atti, la Direzione regionale VV.F.	
	ha dichiarato: a) in relazione all'esistenza di richieste di autorizzazioni che <i>“non</i>	
	<i>risultano agli atti di questa Direzione regionale richieste da parte del dirigente in oggetto”</i> ; b) in	
	relazione all'esistenza di autorizzazioni concesse che: <i>“non vi è agli atti di questo</i>	
	<i>Direzione regionale nessuna autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni”</i> ; c) in	
	relazione all'esistenza di comunicazioni afferenti la partecipazione a società che	
	<i>“non risultano agli atti di questa Direzione comunicazioni in merito”</i> .	
	- pag. 36 di 46 -	

L'Amministrazione di appartenenza a far data dal 01.01.2017, dunque, non era al corrente né dello svolgimento di un'attività extraistituzionale da parte del Sista né, tanto meno, dei contenuti della stessa e dell'impegno lavorativo che essa comportava. Conformemente a quanto sostenuto dall'Attore pubblico, la trasmissione da parte del Corpo Forestale dello Stato alla nuova Amministrazione del fascicolo personale e del foglio matricolare del dipendente non giova a surrogare l'effettiva conoscenza dell'attività extraistituzionale svolta. Invero, l'annotazione contenuta nel menzionato foglio matricolare, versato in atti, contiene un generico riferimento a *“Incarico per la redazione del progetto e la direzione dei lavori per la riparazione di alcuni stabili danneggiati dal sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009”*, senza ulteriormente specificare che si trattava di un'autorizzazione allo svolgimento di attività professionale extraistituzionale e che l'incarico – a distanza di quasi otto anni – non era stato ancora concluso.

Ma vi è di più.

L'attività professionale del Sista, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, è proseguita anche successivamente all'alienazione della quota sociale in favore del figlio [omissis] avvenuta in data 20.06.2022.

Ciò risulta comprovato dalla corrispondenza intrattenuta dal professionista che, ancora nel 2023, faceva uso dell'account aziendale [omissis..] per inviare all'amministratore del condomino [omissis], geom. [omissis], documenti attinenti agli isolatori sismici dell'immobile e dalla copiosa documentazione relativa alla progettazione della variante strutturale dei lavori del condominio di via [omissis] depositata nel febbraio 2024 in cui – sebbene fossero trascorsi già due anni dalla cessione della propria quota al figlio [omissis] – continuava ad essere indicato il nominativo dell'ing. Maurizio Sista.

	Pertanto, ad avviso del Collegio, sulla base della documentazione presente in atti,	
	risulta che l'ing. Sista ha abitualmente e sistematicamente profuso il proprio	
	impegno professionale all'interno della società [omissis] S.r.l., intervenendo in veste	
	di progettista incaricato nell'ambito delle commesse della società, di consulente,	
	collaborando con gli altri soci professionisti, intrattenendo rapporti coi	
	committenti privati e pubblici. Il tutto, in assenza di autorizzazione che, a parere	
	della Sezione, non avrebbe potuto essere rilasciata, stante il carattere assoluto	
	dell'incompatibilità tra lo <i>status</i> di pubblico dipendente e l'esercizio abituale e non	
	meramente occasionale della professione.	
	5. Nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso sottoposto all'esame	
	della Sezione, degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, a parere	
	di questo Collegio, però, non appare, tuttavia, essere stata raggiunta la prova del	
	danno arrecato e contestato dall'Attore pubblico.	
	La Procura individua un primo danno diretto corrispondente ai compensi	
	derivanti dall'attività extra istituzionale. Tali compensi sono stati ricostruiti	
	facendo riferimento agli utili della società (periodo 2019 – 2023) e alla quota (20%)	
	imputabile al Sista, giungendo a una quantificazione complessiva di € 311.140,00.	
	Accanto a questa voce, la Procura individua un ulteriore profilo di danno, più	
	propriamente legato alla struttura del rapporto di lavoro pubblico, la violazione	
	dell'obbligo di esclusività. La ricostruzione formulata prende le mosse dall'idea che	
	il dipendente pubblico, dedicando tempo ed energie ad un'attività esterna	
	incompatibile, inevitabilmente sottrae risorse lavorative all'amministrazione,	
	alterando il sinallagma contrattuale. Ne deriverebbe che una parte della sua	
	retribuzione percepita risulterebbe "ingiustificata" o, comunque, non pienamente	
	dovuta.	
	- pag. 38 di 46 -	

Pur riconoscendo la possibile sovrapposizione tra le due voci, la Procura mantiene entrambe le prospettazioni, salvo poi ridurre, in via prudenziale, la quantificazione per evitare duplicazioni. Pertanto, in via principale, assumerebbe come parametro il danno da mancata entrata (pari a **€ 311.139,00**), ritenuto più direttamente collegato alla previsione normativa dell'art. 53; in via subordinata, propone una liquidazione equitativa del danno da violazione dell'esclusività, ridotta all'80% della retribuzione percepita, per un importo di circa **€ 192.460,00**.

Nel caso di specie, tuttavia, questo Collegio non può non rilevare il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza e quantificazione del danno erariale, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

In particolare, la prospettazione accusatoria risulta fondata su un criterio di quantificazione ancorato agli utili societari conseguiti, che, comunque, non risultano essere stati redistribuiti ai soci della [omissis] s. r. l., che, tuttavia, non appare né corretto né coerente con i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza contabile.

In primo luogo, occorre ricordare che l'art. 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001 – applicabile, in forza del rinvio contenuto al comma 6 del medesimo art. 53 cit., anche ai dipendenti in regime di cd. diritto pubblico quali i dipendenti del Corpo Nazionale dei VV.F.F., recita che: *“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore,*

	<i>nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere</i>	
	<i>destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.</i>	
	La norma, quindi, ha una funzione di tutela dell’imparzialità e del buon andamento	
	della pubblica amministrazione, operando come strumento di controllo su ogni	
	possibile doppia attività del dipendente pubblico. Se il dipendente svolge incarichi	
	non autorizzati/non autorizzabili il compenso percepito deve essere riversato	
	all’amministrazione e, se ciò non avviene, si configura responsabilità erariale.	
	In questo senso, la disposizione non si limita a proibire comportamenti, ma	
	introduce un vero e proprio meccanismo restitutorio.	
	Si tratta, in altri termini, di un’ipotesi di responsabilità per danno erariale da	
	mancata entrata, che trae origine dall’omissione del versamento da parte del	
	dipendente del compenso percepito per l’incarico retribuito non autorizzato/ non	
	autorizzabile. L’entità in termini quantitativi di tale tipologia di danno da omesso	
	versamento è quantitativamente predeterminata dal legislatore, proprio nella	
	misura del compenso ricevuto, con una predeterminazione legale del danno	
	secondo la Cassazione (<i>cfr. Sezioni Unite, ord. n. 4852/2021</i>).	
	Esaminando la fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, tuttavia, un primo	
	limite è dato dal fatto che, trattandosi di attività professionale extraistituzionale	
	espletata in via continuativa, in quanto tale incompatibile con l’impiego pubblico,	
	l’Attore pubblico non ha individuato i singoli compensi per gli incarichi non	
	autorizzati, ma ha operato la quantificazione sulla base dei compensi percepiti,	
	facendo riferimento agli utili della società.	
	Tuttavia, ad avviso del Collegio, gli utili costituiscono un parametro meramente	
	eventuale e indiretto, condizionato da elementi del tutto estranei al dato normativo	
	dei “compensi” (segnatamente, i costi), non idoneo di per sé a rappresentare il	
	- pag. 40 di 46 -	

	pregiudizio patrimoniale subito dall’Amministrazione, difettando di un necessario	
	rapporto di immediata riferibilità al danno pubblico.	
	Sotto altro profilo, inoltre, si evidenzia come tali utili societari, riferibili agli anni	
	2019 - 2024, non risultano neppure puntualmente riferibili alle specifiche annualità	
	oggetto di contestazione, principalmente antecedenti al quinquennio sopra	
	evidenziato, mancando una precisa ricostruzione cronologica e contabile che	
	consenta di correlare i ricavi conseguiti alle singole condotte ascritte e contestate	
	(in disparte il fatto che il quadro normativo configura la responsabilità erariale nei	
	confronti dell’ <i>“indebito percettore”</i>). Tale carenza determina un’evidente frattura nel	
	nesso di causalità tra la condotta contestata e il danno dedotto, con conseguente	
	inidoneità della prova offerta dalla Procura di soddisfare lo standard richiesto in	
	tema di responsabilità amministrativa. Ne consegue che la quantificazione del	
	danno si fonda su presupposti meramente presuntivi e non adeguatamente	
	dimostrati, in violazione dei principi di certezza, attualità e concretezza del	
	pregiudizio erariale, come costantemente affermati dalla giurisprudenza della	
	Corte dei conti.	
	Pertanto, in difetto di una prova rigorosa sia dell’ <i>an</i> che del <i>quantum debeatur</i> , la	
	domanda risarcitoria individuata, in via principale, nel mancato riversamento	
	all’amministrazione dei compensi (o degli utili) derivanti dalle attività svolte senza	
	autorizzazione, secondo la disciplina dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, non può	
	trovare accoglimento.	
	5.2 In via ulteriore, l’organo inquirente prospetta anche una lesione del rapporto	
	di lavoro pubblico, in quanto l’impegno profuso nell’attività privata avrebbe	
	sottratto energie lavorative al servizio dell’amministrazione, in violazione del	
	dovere di esclusività.	
	- pag. 41 di 46 -	

	La Procura sottolinea, infatti, che la violazione di tale dovere non è un aspetto	
	marginale, ma incide su una componente essenziale del rapporto: la fedeltà del	
	dipendente pubblico e la sua totale dedizione alla funzione pubblica.	
	Quando il dipendente svolge attività in concorrenza o comunque incompatibile, il	
	rapporto di impiego pubblico verrebbe, per così dire, svuotato dall'interno, perché	
	verrebbe meno proprio quella dimensione di lealtà e concentrazione delle energie	
	che ne costituisce il fondamento. L'attore pubblico considera il danno sempre	
	come certo nella sua esistenza, ricorrendo ad un criterio equitativo per la sua	
	determinazione, assumendo come riferimento anche l'intero trattamento	
	stipendiale percepito nel periodo, quale misura massima teorica, da modulare poi	
	in concreto, tenendo conto del fatto che una parte della prestazione lavorativa è	
	stata comunque resa.	
	Il Collegio, a questo riguardo, rileva che, anche sotto tale prospettiva	
	accusatoria, la prova concreta del danno non può essere desunta in via presuntiva	
	dalla mera illegittimità della condotta.	
	La violazione del dovere di esclusività o l'esercizio di attività vietate rappresentano	
	certamente un fatto illecito, ma, qualora la Procura lamenti la violazione del	
	sinallagma contrattuale, ha l'obbligo di fornire la prova non più del mancato	
	riversamento all'Amministrazione, ex art. 53 d.lgs. n. 154/01, bensì della mancata	
	o minore prestazione lavorativa resa, salvaguardando l'esigenza di preservare la	
	natura propriamente risarcitoria della responsabilità amministrativa ed evitando	
	che essa assuma connotazioni sanzionatorie.	
	Ne consegue che l'Attore pubblico è tenuto a dimostrare che la condotta del	
	dipendente abbia determinato una effettiva lesione del sinallagma contrattuale,	
	inteso quale rapporto di corrispettività tra retribuzione erogata e prestazione	
	- pag. 42 di 46 -	

	lavorativa dovuta. Tale lesione non può essere presunta, ma deve emergere da	
	elementi concreti, idonei a comprovare una sottrazione apprezzabile di energie	
	lavorative, un inadempimento (anche parziale) degli obblighi d’ufficio, ovvero una	
	qualitativa o quantitativa riduzione della prestazione resa all’amministrazione di	
	appartenenza. In tal modo, si può escludere qualsiasi automatismo e si riafferma il	
	principio secondo cui il danno erariale costituisce un fatto storico da provare,	
	secondo le ordinarie regole processuali.	
	Sul piano della quantificazione, poi, sebbene non sia escluso, in astratto, che, nei	
	casi più gravi, il danno possa coincidere con l’intero trattamento economico	
	percepito, ad esempio in presenza di un sostanziale abbandono delle funzioni	
	istituzionali, nella generalità dei casi, invece, il danno deve essere commisurato alla	
	quota parte della prestazione lavorativa effettivamente sottratta	
	all’amministrazione, con possibilità di ricorrere a criteri equitativi, purché fondati	
	su elementi fattuali concreti. La Procura contabile deve fornire prova — anche per	
	presunzioni, purché gravi, precise e concordanti — della effettiva incidenza	
	dannosa di tale attività sull’interesse pubblico tutelato.	
	Orbene, ad avviso del Collegio, non sembra che l’attore pubblico nel caso di specie	
	abbia assolto a tale onere probatorio, in quanto avrebbe dovuto dimostrare il	
	pregiudizio effettivo e concreto arrecato all’ Amministrazione di appartenenza da	
	parte dell’ing. Maurizio Sista.	
	Anche sotto questo profilo, infatti, la continuità e la qualità dell’attività svolta dall’	
	ing. Maurizio Sista nell’amministrazione nella quale è transitato nel 2017,	
	unitamente all’assenza di elementi che dimostrino una sottrazione di energie	
	lavorative o un deterioramento della prestazione, inducono questa Sezione a	
	escludere che l’amministrazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco abbia	
	- pag. 43 di 46 -	

	subito una reale perdita.	
	In altri termini, ad avviso della Sezione, il rapporto di impiego dell'ing. Sista non	
	appare svuotato o compromesso, ma, al contrario, risulta pienamente adempiuto,	
	il che rende difficile sostenere che l'attività esterna illegittima extra istituzionale,	
	esercitata sia personalmente che in qualità di socio della [omissis] s. r. l., abbia inciso	
	in modo apprezzabile sul sinallagma contrattuale.	
	Le attività svolte dal Sista nel periodo come dipendente del Corpo dei Vigili del	
	Fuoco sono state, infatti, ampie, qualificate e continuativamente apprezzate, al	
	punto da essere accompagnate da riconoscimenti formali e da incarichi di elevata	
	responsabilità. In particolare, è stato accertato come, una volta transitato nel	
	Corpo dei Vigili del Fuoco, il convenuto avrebbe operato senza sottrarre energie	
	lavorative all'amministrazione e ricoprendo ruoli via via più complessi nel settore	
	dell'antincendio boschivo e nella gestione tecnico-organizzativa. Ha svolto attività	
	di coordinamento, pianificazione e gestione operativa, curando i rapporti con enti	
	istituzionali, organizzando formazione per il personale e per il volontariato,	
	partecipando a gruppi di lavoro e contribuendo a progetti infrastrutturali e	
	strategici del Corpo. Accanto agli incarichi ordinari, risulta che gli sono stati affidati	
	numerosi incarichi straordinari — gruppi di lavoro ministeriali, progettazione di	
	strutture, ruoli di RUP, attività di supporto logistico e tecnico — proprio in	
	ragione delle competenze maturate. Questo impegno, tra l'altro, non sarebbe	
	rimasto privo di riconoscimento. La carriera del convenuto è stata accompagnata	
	da valutazioni sempre eccellenti, con punteggi massimi nelle schede annuali e	
	senza alcuna sanzione disciplinare, la presenza continuativa in servizio, con un	
	numero estremamente ridotto di giorni di assenza rispetto al periodo lavorativo	
	complessivo ed una serie di encomi e onorificenze che dimostrano non solo la	
	- pag. 44 di 46 -	

	regolarità ma anche l'eccellenza dell'attività svolta.	
	Conclusivamente, il Collegio osserva che la condotta ascritta al convenuto Sista,	
	pur connotata da profili di evidente incompatibilità rispetto ai doveri inerenti	
	all'incarico rivestito, non risulta di per sé sufficiente a fondare un giudizio di	
	responsabilità amministrativa, in difetto di un accertamento rigoroso del danno	
	erariale.	
	6. Restano assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali	
	vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a	
	sostenere conclusioni di tipo diverso.	
	7. Al mancato accoglimento della domanda di responsabilità amministrativa segue	
	la liquidazione delle spese di lite sulla base dell'importo delle contestazioni della	
	Procura, da riconoscersi nella misura di € 4.700, oltre spese generali, IVA e CPA	
	a favore del convenuto ing. Maurizio Sista.	
	P. Q. M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, definitivamente	
	pronunciando, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21321 del registro di	
	Segreteria,	
	RESPINGE	
	la domanda di accertamento di responsabilità amministrativa nei confronti del	
	convenuto ing. Maurizio Sista.	
	- LIQUIDA le spese di lite nella misura di € 4.700 , oltre spese generali, IVA e	
	CPA a favore del convenuto ing. Maurizio Sista.	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. n. 196/2003,	
	recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della	
	riservatezza dei soggetti estranei al presente giudizio, dispone che, a cura della	
	- pag. 45 di 46 -	

